

## SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO

### **Autorizzazione**

Raccolta generale n. 260 del 22-02-2021

**Oggetto:** DITTA ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VAREDO (MB), VIALE LOMBARDIA 70. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DA UBICARE IN COMUNE DI MONZA, VIA DELLA TACCONA 32, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL DIRETTORE

### **Visti:**

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- la Legge 7.04.2014, n. 56 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5.01.2000 n. 1 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 16.12.2003 n. 26 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3.04.2001 n. 6;
- la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 ed in particolare l'art. 23;

### **Richiamati:**

- lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta, approvato con Delibera n. 1 del 30.12.2014 dall'Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia di funzioni Dirigenziali;
- l'art. 9 del Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 5 del 2.07.2020 ad oggetto:

“Incarico di Direttore del Settore Territorio all’Arch. Infosini. Aggiornamento”;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 7 del 29.09.2020, come modificato dal successivo Decreto n. 11 del 29.12.2020, di attribuzione al Direttore del Settore Territorio dell’incarico ad interim sulle funzioni Ambiente e Sicurezza sul lavoro;
- la D.G.R. Lombardia 24.04.2002 n. 8882, così come recepita dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 114 del 13.10.2020;
- la D.G.R. Lombardia n. 7/10146 del 6.8.2002;
- la D.G.R. 6.08.2002 n. 7/10161;
- la D.G.R. 19.11.2004 n. 19461;
- il Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 4;
- il Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25.07.2011;

**Premesso che:**

- la Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO con sede legale in Varedo (MB), Viale Lombardia 70, C.F. PCCLSN88C21D286H - P.I. 02792420305 - N. REA MB - 1898168 con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 5/12/2018 con Pec Prot. n. 46326 ha avanzato istanza, corredata di documentazione, volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare in Comune di Monza, Via della Taccona 32, nonché autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con lettera Prot. n. 1528 del 15.01.2019 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato l’avvio del procedimento relativo all’istanza di Autorizzazione Unica Rifiuti presentata dalla Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO e ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 5.02.2019;
- come risulta dal verbale della suddetta Conferenza dei Servizi che è stato redatto in pari data (Allegato 1 alla presente autorizzazione), ATO Monza e Brianza comunica che *“sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta, la stessa non risulta necessitare di un titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura (...)”*; il Comune di Monza esprime il seguente parere *“esaminata la documentazione a corredo dell’istanza si osserva per gli aspetti di competenza ambientali che l’intervento in progetto ricade in una porzione del territorio classificata in classe III “aree di tipo misto” ai sensi del piano di zonizzazione acustica con valori di immissione pari a 50-60 decibel nei periodi rispettivamente notturno e diurno. Si precisa che la documentazione trasmessa manca della valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 L. 447/95. Visto il parere del competente Settore Governo del Territorio l’intervento è da ritenersi incompatibile con le previsioni contenute nel PGT vigente poichè trattasi di “industria insalubre di 1^ classe” di cui all’art. 216 del TULS parte 1 sezione B in quanto volta al “trattamento di rifiuti solidi”. Il parere è pertanto negativo”*; i lavori della seduta della Conferenza si sono conclusi con *“(…) il parere negativo del Comune di Monza e le osservazioni di ATS Brianza, ATO-MB e Vigili del Fuoco. La Provincia sospende il procedimento e si riserva di definire la conclusione dell’iter amministrativo in corso una volta esaminate e verificate le motivazioni del parere comunale”*;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 25.03.2019 con Pec Prot. n. 12507 la Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 5.02.2019 e considerazioni in merito al parere negativo espresso dal Comune di Monza su richiamato; nello specifico la ditta fa presente quanto segue:

*“(…) ha deciso di modificare il progetto presentato in relazione ai codici cer in ingresso; la ditta infatti*

*intende rinunciare ai codici dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), e aggiungere invece i codici degli imballaggi in carta e in plastica. Nulla varia per quanto riguarda i toner. Questa variazione ha comportato la modifica dell'assetto planimetrico, non essendo più soggetto alle disposizioni per i rifiuti costituiti da RAEE di cui al D.Lgs. 49/2014; inoltre si è provveduto anche all'aggiornamento della Relazione Tecnica (...). Sono stati inoltre rivisti i quantitativi richiesti per lo stoccaggio e il trattamento".*

*"Per quanto riguarda l'impatto acustico e la valutazione previsionale di cui all'art.8 della Legge 447/95 ha allegato dichiarazione del tecnico competente in acustica sulla bassa rumorosità ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011.*

*In relazione invece al parere del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza, che classifica l'attività in progetto tra le industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del TULSS ed impone una distanza di 100 m dalle aree con destinazione residenziale, motivo per il quale l'intervento è stato ritenuto dal Settore Ambiente incompatibile con le previsioni del PGT si precisa quanto segue.*

*L'art. 216 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", che affronta il concetto di industrie insalubri, le definisce come "le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti".*

*"(...) A tal proposito si ricorda in primis che la ditta Econtainer intende esercire un'attività a basso rischio in quanto configurabile principalmente come un deposito, al chiuso, di rifiuti non pericolosi; non si producono da tale attività né vapori, né gas, né esalazioni insalubri pericolose per la salute degli abitanti. Infatti per la tipologia di attività che si intende esercire la ditta ha già adottato le cautele necessarie affinché non vi siano rischi, né per l'ambiente, né per la salute dei cittadini. Si ricorda che non vi sono apparecchiature meccaniche, non si svolgono processi a caldo, non vengono trattati rifiuti pulverulenti o putrescibili. Pertanto è escluso l'originarsi di qualsiasi tipo di emissione in atmosfera. Anche dal punto di vista acustico l'attività si presenta a bassa rumorosità. Non vi sono reflui di processo, né superfici scolanti che possano essere interessate da contaminazione delle acque meteoriche poiché l'attività si svolge all'interno dell'edificio.*

*Per le considerazioni sopra esposte si ritiene che l'attività di progetto della ditta Econtainer non rientri nella definizione di industrie insalubri, e pertanto non debba essere soggetta alle disposizioni relative alla distanza dagli ambiti residenziali";*

- con lettera Prot. n. 7457 del 21.02.2020, la Provincia di Monza e della Brianza ha chiesto ad ATS della Brianza di far pervenire entro 20 giorni parere di competenza, al fine di consentire la conclusione del procedimento amministrativo e al Comune di Monza se intende confermare il parere negativo espresso nella sopracitata Conferenza dei Servizi;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 26.02.2020 con Pec Prot. n. 8175 ATS della Brianza, per gli aspetti igienico sanitari di competenza, non ha formulato osservazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 10.07.2020 con Pec Prot. n. 28990 il Comune di Monza ha espresso il seguente parere "(...) Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico del Tecnico competente in Acustica Ambientale Dott. Matteo Oliveri, il quale sottoscrive che "l'attività in oggetto è assimilabile a quelle a bassa rumorosità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR 227/2011 e pertanto l'attività è esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995". In merito al parere del competente Settore Urbanistica (prot. n. 21793 del 4/02/2019) si conferma che l'intervento è da ritenersi incompatibile con le previsioni contenute nel PGT vigente poiché trattasi di industria insalubre di prima classe di cui all'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie Parte I – Sezione B, in quanto volta al trattamento dei rifiuti solidi. Tale insediamento è posto a meno di m 100 dalle aree con destinazione residenziale quindi non risultano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 1 della NTA del Piano delle Regole. Si conferma, pertanto, parere negativo precedentemente espresso con ns nota Prot. Gen. n. 22746 del 5/02/2019. Qualora l'attività venisse autorizzata, si chiede di valutare l'introduzione di tutte le misure necessarie al fine di evitare potenziali effetti negativi, quali l'insorgenza di rumorosità o molestie di natura olfattiva";
- con lettera Prot. n. 52425 del 23.12.2020 la Provincia di Monza e della Brianza ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 14.01.2021;

- come risulta dal verbale della suddetta Conferenza dei Servizi che è stato redatto in pari data (Allegato 2 alla presente autorizzazione), i lavori si sono conclusi con il seguente parere *“Esaurito il dibattito (...), considerato che ai sensi dell’art. 208, comma 3 del D.Lgs. 152/06 “La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza”;* la Conferenza dà atto della conclusione positiva dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia inerente la domanda di Autorizzazione Unica Rifiuti art. 208 del D.lgs. 152/06 che è stata presentata dalla Società *ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO*”;
- con lettera Prot. n. 2711 del 25.01.2021 la Provincia di Monza e Brianza ha richiesto alla Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO il pagamento degli oneri istruttori e l’assolvimento dell’imposta di bollo;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 25.01.2021 con Pec Prot. n. 2872 la Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO ha trasmesso il pagamento degli oneri istruttori e ha provveduto all’assolvimento dell’imposta di bollo;

**Considerato che:**

- in merito al parere non favorevole espresso dal Comune di Monza nella Conferenza di Servizi decisoria del 14.01.2021:
  - i competenti Uffici della Provincia segnalano che non ci sono interferenze con le tutele paesaggistico-territoriali del Ptcp o con altri temi di rilievo disciplinati dal Ptcp;
  - nella relazione tecnica allegata all’istanza presentata dalla ditta si rileva quanto segue *“(…) L’insediamento individuato dall’impresa Econtainer è sito nel Comune di Monza, in via Taccona n.32, all’interno di un complesso produttivo. (...) Si tratta di un locale all’interno di un lotto di tipo produttivo, collocato in un condominio di tipo industriale. L’attività di gestione rifiuti verrà svolta esclusivamente all’interno del fabbricato, il quale ha anche uno spazio esterno di pertinenza prospiciente l’ingresso che però non verrà utilizzato per l’attività di gestione (...). Il laboratorio individuato dall’impresa è identificato presso il Catasto Fabbricati del Comune di Monza nel Foglio 51, Mappale 12 Sub.703. Per quanto riguarda l’inquadramento urbanistico si riporta uno stralcio del PGT vigente, dal quale si evince che l’area individuata rientra nell’ambito delle attività economiche, come tessuto industriale-produttivo. Si precisa inoltre che l’area non ricade in alcun ambito vincolato (...).”;*
  - ai sensi dell’art. 208, comma 3 del D.Lgs. 152/06 *“La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza”;*
  - la decisione della conferenza dei servizi decisoria del 14.01.2021, assunta a maggioranza, è risultata essere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;
  - il Comune ritiene che l’intervento è incompatibile con le previsioni contenute nel PGT vigente poiché trattasi di industria insalubre di prima classe di cui all’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie Parte I – Sezione B, in quanto volta al trattamento dei rifiuti solidi ma precisa che: *q ualora l’attività venisse autorizzata, si chiede di valutare l’introduzione di tutte le misure necessarie al fine di evitare potenziali effetti negativi, quali l’insorgenza di rumorosità o molestie di natura olfattiva”;*
  - considerata la tipologia dei rifiuti non pericolosi (toner, imballaggi di carta e cartone e imballaggi in plastica) e il ciclo produttivo dell’Azienda (cernita e sconfezionamento e riconfezionamento) e che tale attività non determina la produzione di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti (rif. Art 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie);
  - il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Monza del 04/02/2019 definisce l’area come *“Aree D1 non perimetrate (aree per attività economiche produttive/terziario e direzionali e terziario commerciali)”*, pertanto la destinazione urbanistica è compatibile con l’attività

dell'azienda;

o ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";

o il Decreto n. 4301 del 5/08/1998 con cui il Direttore Generale della Tutela Ambientale della Regione Lombardia ha approvato la circolare stabilisce tra l'altro che "concretamente da tale assunto (cioè quello contenuto nel V comma dell'art. 27 del D.L.vo n. 22 del 1997 ora VI comma dell'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006) deriva che l'approvazione del progetto sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione che comunque spettano al Comune. Sotto il profilo urbanistico, l'approvazione del progetto ai sensi del succitato 5° comma costituisce variante automatica dello strumento urbanistico comunale, trattandosi di localizzazione di opera di pubblico interesse. Tale variante è temporanea, nel senso che persiste per il solo periodo di esistenza dell'impianto autorizzato. Sarà poi di esclusiva competenza del Comune la determinazione in merito alla definitività della variante in questione secondo le procedure ordinarie di legge";

- sono stati acquisiti agli atti i seguenti pareri favorevoli:
  - o parere favorevole di ATS della Brianza (Pec prot. 8175 del 26.02.2020 e Pec Prot. n. 1296 del 14.01.2021), agli atti;
  - o parere favorevole del Servizio Rifiuti della Provincia di Monza e della Brianza, espresso nella Conferenza di Servizi del 14.01.2021, agli atti;
- la Provincia di Monza e della Brianza ha svolto l'istruttoria per l'adozione del presente provvedimento, in qualità di Autorità competente;
- le risultanze istruttorie relative al titolo ambientale ricompreso nel presente provvedimento, sono riportate nel documento tecnico di settore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:
  - o "Allegato Tecnico in materia di rifiuti", predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (Allegato Tecnico, "Sezione A");
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole per l'impianto indicato nelle premesse, in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nel documento tecnico di settore sopra richiamato, ad eccezione per quanto attiene al parere negativo del Comune di Monza espresso nella Conferenza di Servizi decisoria del 14.01.2021;
- l'imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall'Istante;
- la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori;
- il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;
- il presente atto viene emesso in attesa della comunicazione della Banca dati Antimafia in merito alla verifica della dichiarazione di certificazione antimafia e fatti comunque salvi i poteri di autotutela in capo a questa Amministrazione nel caso emergessero da parte della Prefettura elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

**Ritenuto:**

- di concedere alla Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO con sede legale in Varedo (MB), Viale Lombardia 70, la realizzazione di un impianto da ubicare in Comune di Monza, Via della Taccona 32, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi, così come richiesto con la sopra citata istanza presentata in data 5.12.2018, sulla base de:

- la summenzionata documentazione e le successive integrazioni inviate dalla Ditta medesima;
- il parere favorevole espresso da ATS Brianza con Pec Prot. 8175/2020 e n. 1296/2021, agli atti;
- l'Allegato Tecnico in materia di rifiuti, predisposto dal competente Servizio provinciale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale "Allegato A";
- di determinare, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO deve prestare a favore della Provincia di Monza e della Brianza in € 21.778,23 (ventunmilasettecentosettantotto/23);

**Verificata** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

#### AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta **ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO** con sede legale in Comune di Varedo (MB), Viale Lombardia 70, C.F. PCCLSN88C21D286H - P.I. 02792420305, N. REA MB - 1898168, **a realizzare un impianto da ubicare in Comune di Monza, Via della Taccona 32**, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi, subordinatamente all'osservanza delle definizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, All. "A" GESTIONE RIFIUTI, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sottoindicate condizioni e prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa (data del provvedimento); la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento decade automaticamente qualora la ditta autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;
3. con la comunicazione di inizio lavori la ditta dovrà presentare alla Provincia di Monza e della Brianza titolo definitivo di disponibilità dell'area;
4. l'impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, che la società in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'ATS della Brianza e A.R.P.A. Lombardia, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Monza e Brianza l'attestazione di corrispondenza e/o l'accettazione della garanzia finanziaria;
5. con la comunicazione di "ultimazione dei lavori" l'Azienda deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la corretta esecuzione delle opere e la conformità delle stesse al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso;
6. entro i successivi 30 giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica, la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
7. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
8. entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, la ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO dovrà trasmettere alla competente Prefettura la Relazione con la descrizione della procedura del "Piano di Emergenza", in conformità alle previsioni che sono contenute nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare protocollo n. 1121 del 21 gennaio 2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

9. entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, la ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO dovrà trasmettere una dettagliata valutazione circa le misure da introdurre al fine di evitare potenziali effetti negativi, quali molestie di natura olfattiva;

10. entro il termine di 60 giorni la ditta dovrà eseguire le misurazioni dei livelli sonori emessi dall’attività, mediante rilevazioni strumentali che dovranno essere svolte in conformità alle indicazioni e alle modalità contenute nella D.G.R. Lombardia del 8 marzo 2002 n. 7/8313;

11. l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’impresa autorizzata deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e della Brianza è determinato in € **21.778,23**;

12. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all’esercizio di cui al punto 4;

13. l’efficacia dell’autorizzazione è comunque sospesa fino al momento in cui la Provincia di Monza e della Brianza comunica l’avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata;

14. le eventuali varianti in fase di realizzazione dell’impianto nonché di esercizio devono conformarsi a quanto definito dal Decreto Regionale n. 6907 del 25/07/2011;

15. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l’impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

16. l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Monza e Brianza a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se nel caso, i provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., può avvalersi dell’A.R.P.A. competente per territorio;

17. in forza dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

18. sono fatte salve eventuali competenze edilizie del Comune di Monza;

19. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

20. sono fatti salvi i diritti di terzi;

21. la Provincia di Monza e Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela, qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta ECONTAINER di PICCINI ALESSANDRO e comunicato per opportuna conoscenza a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Comune di Monza, all’A.R.P.A. Lombardia, all’ATS della Brianza e al Ministero dell’Ambiente.

Si dà atto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Responsabile del procedimento: Massimo Caccia

*IL DIRETTORE*  
ARCH. ANTONIO INFOSINI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**